

SUP SVIZZERA
Corso Elvezia 16
6900 Lugano
Tel. 079 848 84 54
mailbox@supsvizzera.ch

www.supsvizzera.ch
www.supmaster.ch
www.supjobs.ch
www.supsalariale.ch
www.saliedecolla.ch
www.miagiungla.ch

Statuto

Versione 2.3/AD 2023

Art. 1 - Denominazione e Sede legale

Con la denominazione

- FH SCHWEIZ, Dachverband Absolventinnen und Absolventen Fachhochschulen
 - HES SUISSE, Association faîtière des diplômées et diplômés des Hautes Ecoles Spécialisées
 - SUP SVIZZERA, Associazione diplomate e diplomati delle Scuole Universitarie Professionali
 - UAS SWITZERLAND, Association of Graduates of Universities of Applied Sciences and Arts
- (di seguito denominata «SUP SVIZZERA») è costituita un'Associazione con sede nel luogo in cui si trova la sua Segreteria, ai sensi del presente Statuto e degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 2 - Scopo

SUP SVIZZERA ha come scopo:

1. la cooperazione tra le organizzazioni affiliate («Organizzazioni affiliate», cfr. art. 3) a livello nazionale, lo sviluppo di obiettivi comuni e la rappresentanza degli interessi delle Organizzazioni affiliate e dei loro membri nei confronti di organizzazioni e autorità di tutta la Svizzera;
2. la salvaguardia e la promozione dell'immagine delle diplomate e dei diplomati SUP in ambito economico, sociale e politico;
3. il riconoscimento dei diplomi SUP e dei percorsi di studio SUP in Svizzera e all'estero;
4. la tutela e la promozione degli interessi professionali ed economici delle diplomate e dei diplomati SUP;
5. la salvaguardia di un'adeguata tutela del titolo SUP;
6. la massima organizzazione possibile dei settori specializzati rappresentati e delle Organizzazioni affiliate;
7. l'orientamento delle Organizzazioni affiliate e dei loro membri, del pubblico e degli interessati ai diplomi delle Scuole Universitarie Professionali, anche attraverso informative tramite un organo di pubblicazione;
8. la cooperazione con altre organizzazioni che perseguono obiettivi comuni;
9. il sostegno e la promozione delle Organizzazioni affiliate e delle Scuole Universitarie Professionali;
10. la prestazione di servizi alle Organizzazioni affiliate e ai loro membri.

Art. 3 - Affiliazione

I membri di SUP SVIZZERA possono essere «Organizzazioni affiliate». Sono considerate Organizzazioni affiliate:

- le organizzazioni di alunni in tutti i settori disciplinari, a livello di formazione di base e di formazione professionale continua delle Scuole Universitarie Professionali;
- le organizzazioni di ex-studenti e studenti di Scuole Universitarie Professionali;
- unità organizzative di Scuole Universitarie Professionali.

Le Organizzazioni affiliate possono o meno avere una propria personalità giuridica.

Le Organizzazioni affiliate, al momento della loro adesione, accettano il presente Statuto.

L'Assemblea dei presidenti può accogliere organizzazioni affiliate passive provenienti da cerchie affini, le quali tuttavia non hanno diritto di voto.

Art. 4 - Ammissione, recesso, esclusione

L'Assemblea dei delegati decide in merito all'ammissione di un'Organizzazione affiliata.

Un'Organizzazione affiliata può recedere per iscritto alla fine dell'esercizio sociale con un preavviso di 6 mesi.

Se un'Organizzazione affiliata non adempie ai propri obblighi nei confronti di SUP SVIZZERA o ne viola gravemente gli interessi e la strategia, può essere esclusa in qualsiasi momento e con effetto immediato. La decisione di esclusione spetta all'Assemblea dei delegati.

Art. 5 - Diritto al patrimonio dell'Associazione

Le Organizzazioni associate uscenti o escluse non hanno diritto all'assegnazione di una quota del patrimonio dell'Associazione.

È inoltre escluso qualsiasi diritto personale delle Organizzazioni affiliate sul patrimonio di SUP SVIZZERA.

Art. 6 - Contributo

Ogni Organizzazione affiliata è tenuta a versare un contributo annuo a SUP SVIZZERA.

L'ammontare del contributo è stabilito dall'Assemblea dei delegati. Il contributo dipende dal numero di membri registrati¹ dell'Organizzazione affiliata interessata e dalla categoria che l'Organizzazione affiliata sceglie ogni anno per i propri membri.

Il Consiglio direttivo emana un regolamento concernente le basi di calcolo, l'attuazione e le modalità di pagamento dei contributi.

Art. 7 - Altri fondi

SUP SVIZZERA può raccogliere fondi anche attraverso:

- eventi;
- prestazione di servizi;
- il patrimonio dell'Associazione;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni di terzi.

La provenienza e la destinazione dei fondi sono indicati nel conto annuale in conformità ai principi contabili generali.

Art. 8 - Responsabilità

Per le passività di SUP SVIZZERA risponde esclusivamente il patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Organi

Gli organi di SUP SVIZZERA sono:

- l'Assemblea dei delegati;
- il Consiglio direttivo;
- l'Assemblea dei presidenti;
- la Segreteria;
- l'Ufficio di revisione.

Art. 10 - Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati è composta dai delegati delle Organizzazioni affiliate. I membri del Consiglio direttivo e gli amministratori di SUP SVIZZERA partecipano con voto consultivo. Il Consiglio direttivo può inoltre ricorrere ad altri esperti con voto consultivo.

L'Assemblea ordinaria dei delegati viene convocata dal Consiglio direttivo. Si svolge entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I delegati che rappresentano almeno 1/5 dei voti o l'Assemblea dei presidenti possono richiedere la convocazione di un'assemblea dei delegati straordinaria che dovrà essere tenuta entro 2 mesi dalla presentazione della richiesta. Inoltre, il Consiglio direttivo può convocare un'assemblea straordinaria dei delegati in qualsiasi momento.

L'Assemblea dei delegati deve essere convocata per iscritto almeno 21 giorni (data di spedizione) prima della data dell'assemblea. La convocazione dell'assemblea deve contenere i punti all'ordine del giorno, le proposte motivate ed eventuali pareri del Consiglio direttivo.

Le Organizzazioni affiliate che rappresentano almeno 1/5 dei voti hanno il diritto di presentare mozioni alla successiva assemblea dei delegati. Tali mozioni devono essere inserite nell'ordine del giorno, a condizione che siano state presentate per iscritto al Consiglio direttivo almeno 2 mesi prima dell'assemblea dei delegati (con riferimento alla data di ricevimento per posta).

¹ Dal punto di vista legale, è necessario che l'Organizzazione affiliata abbia registrato i propri membri in una delle forme previste, o sotto forma di elenchi o di una banca dati.

Art. 11 - Presidenza

Assume la presidenza dell'Assemblea dei delegati il/la Presidente e, in caso di impedimento, il/la Vicepresidente. In caso di impedimento anche del/della Vicepresidente, l'Assemblea dei delegati elegge il/la presidente della riunione tra i membri del Consiglio direttivo presenti.

Il/la presidente nomina gli scrutatori.

Il/la presidente nomina il/la verbalista per la stesura del verbale. Il verbale deve riportare lo svolgimento principale della discussione, le risoluzioni approvate e le elezioni svolte. Il verbale deve essere firmato dal/dalla presidente e dal/dalla verbalista e inviato ai delegati entro 4 settimane dal giorno dell'assemblea.

Art. 12 - Quorum

Ogni assemblea dei delegati convocata in conformità allo Statuto è atta a deliberare, indipendentemente dal numero dei delegati presenti.

Art. 13 - Ordine del giorno

È possibile deliberare solo sui punti elencati nell'ordine del giorno.

Art. 14 - Diritto di voto

Ogni Organizzazione affiliata ha diritto a 1 voto e, in base al numero di membri iscritti, a un voto aggiuntivo ogni 200 membri. Le frazioni di un voto vengono arrotondate per eccesso. Tuttavia, in un'assemblea, un'Organizzazione affiliata dispone al massimo della metà dei voti rappresentati.

Art. 15 - Delegati

Ogni Organizzazione affiliata ha il diritto di inviare dei delegati all'Assemblea dei delegati.

Il numero dei delegati con diritto di voto è determinato dal numero di voti a cui un'Organizzazione affiliata ha diritto. Ogni delegato con diritto di voto dispone di un voto.

Se il numero di delegati partecipanti è inferiore al numero di voti a cui l'Organizzazione affiliata ha diritto, essa può designare un delegato per rappresentare i voti rimanenti.

Art. 16 - Adozione delle delibere

L'Assemblea dei delegati delibera a maggioranza dei voti espressi. Per le delibere di cui all'art. 17, commi 7, 8 e 11 e per la modifica dello scopo sociale è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati. In caso di parità di voti, la mozione si considera respinta.

Nelle elezioni, si considera eletto chi ottiene la maggioranza dei voti rappresentati al primo scrutinio (maggioranza assoluta). Se tale maggioranza non viene raggiunta, si procede ad un secondo scrutinio. In questo caso è determinante l'ottenimento del maggior numero di voti (maggioranza relativa).

Le votazioni si svolgono in modalità aperta. Lo stesso vale per le elezioni, a meno che la maggioranza dei voti rappresentati non richieda uno scrutinio segreto.

I delegati non hanno diritto di voto sulle decisioni che riguardano l'Organizzazione affiliata da essa rappresentata.

Art. 17 - Poteri dell'Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati è investita dei seguenti poteri non trasferibili:

1. l'adozione e la modifica dello Statuto;
2. l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio direttivo e del/della Presidente;
3. l'elezione dell'Ufficio di revisione;
4. l'approvazione della relazione annuale e del conto annuale, nonché l'approvazione dell'operato dei membri del Consiglio direttivo; inoltre, la delibera sulla destinazione dell'utile di bilancio;
5. la determinazione dei contributi per l'anno successivo;

6. l'approvazione del piano finanziario che illustra le prospettive finanziarie di SUP SVIZZERA per almeno altri due anni successivi;
7. lo scioglimento di SUP SVIZZERA;
8. la fusione di SUP SVIZZERA con un'altra entità giuridica o altra procedura analoga alla fusione (trasformazione, trasferimento di attività, ecc.);
9. l'approvazione della vision e della mission di SUP SVIZZERA;
10. l'ammissione e l'esclusione di Organizzazioni affiliate;
11. l'adozione di delibere su materie che la legge o lo Statuto riserva all'Assemblea o che il Consiglio le sottopone ai fini di una delibera.

Art. 18 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 e un massimo di 11 membri. I membri appartengono a un'Organizzazione affiliata. Fatta salva l'elezione del/della Presidente da parte dell'Assemblea dei delegati, il Consiglio direttivo si costituisce in modo autonomo. Di norma, l'Amministratore delegato/l'Amministratrice delegata di SUP SVIZZERA partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo a titolo consultivo.

Art. 19 - Durata del mandato

I membri del Consiglio vengono eletti per un mandato di 2 anni. È ammessa la rielezione.

Il mandato termina il giorno della rispettiva assemblea ordinaria dei delegati. In caso di elezioni suppletive durante il mandato, il nuovo eletto assume il mandato del membro sostituito.

Art. 20 - Convocazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce su invito del/della Presidente ogniqualvolta le attività lo richiedano, in ogni caso almeno quattro volte all'anno.

La convocazione di una riunione del Consiglio direttivo può essere richiesta da 3 membri del Consiglio stesso. La riunione deve avere luogo entro 3 settimane.

Il Consiglio direttivo può emanare un regolamento relativo alla convocazione e allo svolgimento delle proprie riunioni.

Art. 21 - Adozione delle delibere

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei voti espressi. Anche il/la Presidente prende parte alle votazioni. In caso di parità di voti, è determinante il suo voto.

Sono ammesse deliberazioni in forma scritta su una mozione (risoluzione mediante circolazione), a meno che un membro del Consiglio direttivo non richieda una trattazione orale. Una delibera è adottata con lettera circolare se la maggioranza di tutti i membri del Consiglio direttivo vota a favore. Anche queste delibere devono essere messe a verbale.

Art. 22 - Poteri del Consiglio direttivo; Delega di gestione

Il Consiglio direttivo decide in merito a tutte le questioni che non sono delegate o riservate a un altro organo, in particolare sulle seguenti questioni:

1. la gestione di SUP SVIZZERA, fatte salve le competenze dell'Assemblea dei delegati e dell'Assemblea dei presidenti;
2. la definizione della strategia;
3. la rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi;
4. la convocazione dell'Assemblea dei delegati;
5. la preparazione delle assemblee dei delegati e delle sedute dell'Assemblea dei presidenti;
6. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione;
7. la deliberazione sullo svolgimento di processi;
8. la stipula di contratti, nella misura in cui ciò comporti obblighi sostanziali;
9. il coinvolgimento di esperti;
10. la definizione dell'organizzazione, compreso il regolamento delle firme;
11. la vigilanza sulla Segreteria;
12. l'emanazione di regolamenti;
13. l'istituzione di commissioni e gruppi di lavoro;

14. l'elezione del Comitato consultivo.

Il Consiglio direttivo può delegare la gestione in tutto o in parte a una Segreteria. A tale scopo emana un Regolamento interno, in cui stabilisce in particolare la struttura di base della Segreteria, le sue competenze finanziarie, il piano dell'organico, la rappresentanza dell'Associazione e la rendicontazione.

Art. 23 - Assemblea dei presidenti

L'Assemblea dei presidenti è composta dai/dalle Presidenti delle Organizzazioni affiliate o dai loro Vice e dai membri del Consiglio direttivo.

Presiede l'Assemblea dei presidenti il/la Presidente di SUP SVIZZERA e, in caso di suo impedimento, il/la Vicepresidente. In caso di impedimento anche del/della Vicepresidente, l'Assemblea dei presidenti elegge il/la presidente della riunione tra i membri del Consiglio direttivo presenti.

Art. 24 - Durata del mandato

La durata del mandato dei membri dell'Assemblea dei presidenti è stabilita dalle stesse Organizzazioni affiliate.

Art. 25 - Convocazione e svolgimento delle assemblee dei presidenti

L'assemblea ordinaria dei presidenti ha luogo nel 4° trimestre dell'anno di esercizio. L'Assemblea dei presidenti si riunisce inoltre su invito del/della Presidente, ogniqualvolta le attività lo richiedano, ma almeno una volta all'anno.

La convocazione di una riunione può essere richiesta dai membri dell'Assemblea dei presidenti che rappresentino almeno 1/5 dei voti. La riunione deve avere luogo entro 4 settimane.

L'Assemblea dei presidenti deve essere convocata per iscritto almeno 21 giorni (data di spedizione) prima della data dell'assemblea. La convocazione dell'assemblea deve contenere i punti all'ordine del giorno, le proposte motivate ed eventuali pareri del Consiglio direttivo.

Il/la presidente nomina il/la verbalista per la stesura del verbale. Il verbale deve riportare lo svolgimento principale della discussione e le risoluzioni approvate. Il verbale deve essere firmato dal/dalla presidente e dal/dalla verbalista e inviato ai membri dell'Assemblea dei presidenti entro 4 settimane dal giorno dell'assemblea.

Art. 26 - Diritto di voto

Ogni Organizzazione affiliata ha diritto a 1 voto e, in base al numero di membri iscritti, a un voto aggiuntivo ogni 1000 membri. Le frazioni di un voto vengono arrotondate per eccesso.

Un'Organizzazione nazionale affiliata dispone di un voto aggiuntivo e le organizzazioni affiliate che rappresentano più di un settore² specialistico dispongono di un altro voto per ogni settore specialistico aggiuntivo.

Tuttavia, in un'assemblea, un'Organizzazione affiliata dispone al massimo della metà dei voti rappresentati.

Art. 27 - Adozione delle delibere

Ogni Assemblea dei presidenti convocata regolarmente è atta a deliberare. Essa delibera a maggioranza dei voti espressi. I membri del Consiglio direttivo, ad eccezione del/della Presidente, non hanno diritto di voto. In caso di parità di voti, è determinante il voto del/dalla Presidente.

Sono ammesse deliberazioni in forma scritta su una mozione (risoluzione mediante circolazione), a meno che un membro dell'Assemblea dei presidenti non richieda una trattazione orale. Una

² La denominazione delle aree disciplinari e l'attribuzione dei corsi di laurea a tali aree si basano su fondamenti giuridici quali l'Ordinanza DFE sui corsi di laurea, gli studi post-laurea e i titoli delle Scuole Universitarie Professionali (2.9.2005, Allegato) e per la loro attuazione su enti ufficiali quali l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT (ora SEFR), la Conferenza dei rettori delle Scuole Universitarie Professionali svizzere KFH (oggi Camera delle Scuole Universitarie Professionali) e l'Ufficio federale di statistica UST; a) Tecnica e tecnologia dell'informazione; b) Architettura, edilizia e progettazione; c) Chimica e scienze della vita; d) Agricoltura e economia forestale; e) Economia e servizi; f) Design; g) Sanità; h) Lavoro sociale; i) Musica, teatro e altre arti; j) Psicologia applicata; k) Linguistica applicata e Sport

delibera è adottata con lettera circolare se la maggioranza di tutti i membri dell'Assemblea dei presidenti vota a favore. Anche queste delibere devono essere messe a verbale.

Art. 28 - Poteri dell'Assemblea dei Presidenti

L'Assemblea dei presidenti decide sulle seguenti questioni:

1. l'approvazione degli obiettivi annuali e delle misure principali per l'anno successivo;
2. l'approvazione del bilancio di previsione dettagliato per l'anno successivo;
3. la consulenza del Consiglio direttivo sulla strategia dell'Associazione;
4. l'ammissione e l'esclusione di Organizzazioni affiliate passive.

Art. 29 - Segreteria

La Segreteria di SUP SVIZZERA è sotto la direzione dell'Amministratore delegato/dell'Amministratrice delegata. Essa è responsabile della preparazione e dell'attuazione delle delibere delle Assemblee dei delegati, delle Assemblee dei presidenti e del Consiglio direttivo, della gestione degli affari e della fornitura di servizi.

L'Amministratore delegato/l'Amministratrice delegata è responsabile dell'assunzione e del licenziamento del personale della Segreteria.

Le mansioni e l'organizzazione della Segreteria, nonché le norme in materia di gestione del personale sono disciplinate dal Regolamento interno.

Art. 30 - Ufficio di revisione

In qualità di Ufficio di revisione viene nominata una persona giuridica. La durata del mandato è di 2 anni. È ammessa la rielezione.

L'Ufficio di revisione verifica la conformità del conto annuale alle disposizioni di legge e allo Statuto. Esso presenta all'Assemblea dei delegati una relazione annuale sulla revisione contabile.

Art. 31 - Comitato consultivo

SUP SVIZZERA può nominare un Comitato consultivo. Il Comitato consultivo ha il compito di sostenere SUP SVIZZERA e di rappresentare gli interessi in materia di politica formativa nell'ambito delle Scuole Universitarie Professionali.

Il Comitato consultivo è composto da politici, specialisti, esperti, docenti e imprenditori che vogliono difendere la professionalità delle SUP e gli obiettivi di SUP SVIZZERA. I membri del Comitato consultivo non devono essere necessariamente membri di Organizzazioni affiliate.

Il Consiglio direttivo nomina i membri del Comitato consultivo e redige il regolamento del Comitato consultivo che contiene disposizioni relative all'ambito di competenza, alla convocazione e allo svolgimento delle riunioni.

Art. 32 - Commissioni e gruppi di lavoro

SUP SVIZZERA può nominare commissioni e gruppi di lavoro. Essi sono composti da almeno un membro del Consiglio direttivo, da membri delle Organizzazioni affiliate e da esperti. I membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro non devono essere necessariamente membri di Organizzazioni affiliate.

Le commissioni e i gruppi di lavoro hanno il compito di supportare il Consiglio direttivo, trattando e preparando le sue attività in modo approfondito.

Art. 33 - Scioglimento, fusione e operazioni analoghe alla fusione

Lo scioglimento di SUP SVIZZERA, una fusione o un processo analogo alla fusione possono essere decisi solo da un'Assemblea dei delegati convocata esclusivamente a tale scopo. La delibera richiede la maggioranza dei voti ai sensi dell'art. 16 comma 1 dello Statuto. L'Assemblea dei delegati decide in merito alla procedura su richiesta del Consiglio direttivo.

Art. 34 - Liquidazione in caso di scioglimento

Il Consiglio direttivo provvede alla liquidazione dell'Associazione e redige un rapporto sulla liquidazione da sottoporre all'Assemblea dei delegati. Un eventuale ricavo della liquidazione sarà devoluto a una o più istituzioni con un obiettivo simile.

Art. 35 - Iscrizione nel Registro di commercio

Il Consiglio direttivo può richiedere l'iscrizione di SUP SVIZZERA nel Registro di commercio.

Art. 36 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 37 - Entrata in vigore

Lo Statuto è stato approvato in occasione dell'Assemblea costitutiva del 27 giugno 2003, è entrato in vigore il 1° luglio 2003 ed è stato modificato dalle delibere delle Assemblee dei delegati del 17 marzo 2005, del 4 aprile 2008, del 25 marzo 2011, del 14 marzo 2014, del 1° aprile 2022 e del 23 giugno 2023.

Art. 38 - Foro competente

Le controversie derivanti dal presente Statuto o ad esso collegate sono di pertinenza esclusiva dei tribunali competenti presso la sede legale dell'Associazione.

Zürich, 23. Juni 2023

A nome dell'Assemblea dei delegati:

Il Presidente

Il verbalista

Andri Silberschmidt

Toni Schmid

Cronologia:

	Vecchia versione	Nuova versione
Assemblea dei delegati del 14.3.2014 , modifica dell'art. 1 - Denominazione, Sede legale	Con la denominazione FH SCHWEIZ è costituita un'associazione («Associazione») con sede nel luogo in cui si trova la sua Segreteria, ai sensi del presente Statuto e degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.	Con la denominazione FH SCHWEIZ, Dachverband der Absolventinnen und Absolventen Fachhochschulen (di seguito «FH SCHWEIZ»), è costituita un'Associazione con sede nel luogo in cui si trova la sua Segreteria, ai sensi del presente Statuto e degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
Assemblea dei delegati, 1.4.2022 , modifica dell'art. 1, Denominazione, Sede legale	Con la denominazione FH SCHWEIZ, Dachverband der Absolventinnen und Absolventen Fachhochschulen (di seguito «FH SCHWEIZ»), è costituita un'Associazione con sede nel luogo in cui si trova la sua Segreteria, ai sensi del presente Statuto e degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.	Con la denominazione - FH SCHWEIZ, Dachverband Absolventinnen und Absolventen Fachhochschulen - HES SUISSE, Association faitière des diplômées et diplômés des Hautes Ecoles Spécialisées - SUP SVIZZERA, Associazione diplomate e diplomati delle Scuole Universitarie Professionali - UAS SWITZERLAND, Association of Graduates of Universities of Applied Sciences and Arts (di seguito denominata «SUP SVIZZERA») è costituita un'Associazione con sede nel luogo in cui si trova la sua Segreteria, ai sensi del presente Statuto e degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
Delegati, 23.6.2023 , modifica dell'art. 15 - Delegati	Ogni Organizzazione affiliata ha il diritto di inviare un/una delegato/a o più delegati all'Assemblea dei delegati. Essi rappresentano la propria Organizzazione affiliata. Se partecipano più delegati, deve essere designata una persona che esprima in modo unitario i voti spettanti all'Organizzazione affiliata.	Ogni Organizzazione affiliata ha il diritto di inviare dei delegati all'Assemblea dei delegati. Il numero dei delegati con diritto di voto è determinato dal numero di voti a cui un'Organizzazione affiliata ha diritto. Ogni delegato con diritto di voto dispone di un voto. Se il numero di delegati partecipanti è inferiore al numero di voti a cui l'Organizzazione affiliata ha diritto, essa può designare un delegato per rappresentare i voti rimanenti.